

ALLEGATO A
REP. 39262 RACC. 17809

STATUTO

dell' Associazione "LA CASA DI IBRAHIMA" – Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale.

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione denominata "LA CASA DI IBRAHIMA".

L'Associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Art. 2 - SCOPO

L'Associazione – che ha struttura democratica ed è senza scopo di lucro –
intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale verso i paesi
e le popolazioni del terzo mondo. In particolare intende perseguire i seguenti
scopi: 1) tutela dei diritti dei minori; 2) sviluppo della personalità del
fanciullo e delle sue facoltà fisiche, cognitive, culturali, spirituali, morali e
sociali in tutte le loro potenzialità; 3) sostegno ai genitori e alle persone
aventi la custodia del fanciullo attraverso attività di assistenza materiale e
programmi di sostegno; 4) promozione di attività, di informazione,
formazione e programmi di sensibilizzazione attorno a problematiche sociali
con particolare riguardo alla tutela dell'infanzia da svolgere sia nei paesi in
via di sviluppo che nell'ambito del territorio della Regione Lazio; 5)
promozione sociale e attivazione delle risorse locali allo sviluppo; 6)
collaborazioni con istituzioni, enti, associazioni, organismi e volontari
locali; 7) collaborazioni con istituzioni internazionali.



Carletta Ramero
Anabella Rollo
Federica Fiorini

Stefano Galliani
Luca P. P.

Art. 3 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Roma 00146, Via Biolchini n. 21.

L'assemblea straordinaria dei soci può decidere lo spostamento della Sede senza che ciò comporti modifiche dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo può, all'occorrenza, procedere all'istituzione di Sedi secondarie in Italia e all'estero.



Art. 4 - DURATA

L'Associazione LA CASA DI IBRAHIMA, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ha durata illimitata.

Art. 5 - USO LOCUZIONE ONLUS

La locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo O.N.L.U.S. dovrà essere usato nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 6 - SOCI

Gli associati sono persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione. Per essere ammesse all'Associazione gli interessati devono rivolgere domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. Essi potranno acquisire la qualità di Soci previo insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

I Soci si distinguono in: Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Onorari e possono essere sia cittadini italiani che stranieri.

Costa Romano
Andrea Pollo
Federica Fiorini

Elisa Galvani
Luca P. P.

Sono Soci Ordinari: coloro i quali hanno partecipato all'Atto Costitutivo dell'Associazione (Fondatori) e coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, si interessano e partecipano alla vita ed alle attività dell'Associazione e contribuiscono al perseguimento delle finalità statutarie con attività, elargizioni e donazioni. Sono Soci Sostenitori coloro che aderiscono liberamente all'Associazione garantendone un qualsiasi sostegno. Sono Soci Onorari coloro che abbiano acquisito reali e particolari benemerienze a favore dell'Associazione.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per morte, per recesso e per esclusione. Il recesso da Socio deve essere comunicato con lettera diretta al Consiglio Direttivo il quale, dopo esame, ne comunicherà l'esito, esso ha decorrenza dal giorno dell'accettazione, della quale sarà data comunicazione per lettera.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare l'esclusione del Socio che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di Statuto, che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione quando lo stesso svolga attività contrarie alle finalità statutarie, non partecipa alle attività associative per almeno un anno ovvero per indegnità.

L'esclusione del Socio è notificata per iscritto. Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di appartenere alla Associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Cristina Romano

Andrea Rollo

Federico Fiburini

Silvio Galliani
Luca Fugere Faso



Art. 7 – CARICHE ELETTIVE

Le cariche elettive dell'Associazione non sono retribuite e sono riservate ai Soci Ordinari.

Art. 8 – ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Il recesso da qualsiasi carica sociale deve essere comunicato con lettera diretta al Consiglio Direttivo il quale, dopo esame, ne comunicherà l'esito, esso ha decorrenza dal giorno dell'accettazione, della quale sarà data comunicazione per lettera.

Art. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria ed è aperta a tutti i Soci Ordinari.

L'Assemblea ordinaria:

- a) deve essere convocata entro il 30 aprile di ciascun anno;
- b) è valida se vi partecipa almeno la metà dei soci più uno in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;
- c) delibera sulla relazione del Presidente;
- d) delibera sulla relazione finanziaria del Consiglio direttivo;
- e) delibera sul rendiconto annuale dell'esercizio finanziario concluso e, se predisposto, sul bilancio preventivo dell'anno successivo;

Cristina Romano
Andrea Pollo

Federico Fiorini

Salvo Galliani
Luca Lupse Puro



Tutte le assemblee sono convocate dal Presidente. Le assemblee possono altresì essere convocate ad iniziativa di un terzo oppure su iniziativa di tre componenti il Consiglio Direttivo. In questi ultimi casi il Presidente avrà 30 giorni di tempo per convocare l'assemblea.



Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- a) si compone di un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, eletti dall'Assemblea dei soci;
- b) dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili;
- c) redige i programmi dell'attività sociale previsti dallo Statuto;
- d) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- e) elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere ed attribuisce altri incarichi che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività sociali;
- f) si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, almeno una volta ogni quattro mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni del Consiglio sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi membri;
- g) delibera a semplice maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente;
- h) decide autonomamente in ordine ai provvedimenti straordinari da sottoporre poi alla approvazione della prima assemblea successiva;

Greotta Ramona
Andrea Rollo

Federico Fiorini

Silvio Gattari

Luca Lupse Leo

- i) amministra i beni dell'associazione e delibera le spese di ordinaria amministrazione nella misura che verrà fissata dal regolamento;
- l) redige ogni anno una relazione sull'attività dell'associazione e sulle iniziative da attivare l'anno successivo;
- m) formula il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- n) si avvale, qualora lo ritenga opportuno, della collaborazione di esperti anche non soci dell'Associazione.



Art. 11 – IL PRESIDENTE

Il Presidente: ha la legale rappresentanza dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo; vigila perché siano osservate le norme statutarie; provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente: sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento del medesimo.

Art. 13– IL TESORIERE

Il Tesoriere: cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell'Associazione.

Art. 14– PATRIMONIO-BILANCIO E GESTIONE


Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- 1) fondi di riserva in cui dovranno essere accantonati le eventuali eccedenze di bilancio;

Carletta Romano
Andrea Rolis
Federico Fiorini

Salvo Galvani
Luca F... F...

- 2) contributi pubblici e privati, nazionali ed internazionali
- 3) lasciti di beni mobili e immobili per donazione o testamento che siano versati all'Associazione in conformità o per il raggiungimento dello scopo sociale;
- 4) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- 5) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- 6) i fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo;
- 7) ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte di due delle seguenti tre cariche: Presidente, Vice Presidente e Tesoriere.




All'Associazione è fatto espresso divieto di:

- 1) svolgere altre attività al di fuori di quelle statutariamente previste ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse;
- 2) procedere alla distribuzione anche in modo indiretto di utili e avanzi di gestione, fondi riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione e/o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- 3) di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, bensì soltanto per la realizzazione delle attività statutarie.

All'Associazione è fatto espresso obbligo:

- 1) di devolvere il proprio patrimonio per scioglimento ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità;

Cristina Ramona
Andrea Pollo
Federica Fibiani


Silvia Galliani
Luca Lopez P. 50

- 2) redigere il Bilancio o Rendiconto annuale;
- 3) utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS"



Art. 15 – RENDICONTO ANNUALE

Relativamente all'attività complessivamente svolta, dovrà essere redatto un rendiconto annuale supportato dalle opportune registrazioni contabili cronologiche in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione.

Il Consiglio direttivo entro il mese di Marzo, redigerà la bozza del rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Tale rendiconto sarà approvato dall'Assemblea degli associati, entro il mese di Aprile, con le maggioranze richieste per l'approvazione delle delibere da parte dell'Assemblea stessa.

Art. 16 – AVANZI DI GESTIONE

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 17 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, e nominerà un liquidatore, al quale verranno attribuiti i poteri necessari.

Concetta Romano
Andrea Pollo

Federica Fiorini

Stefano Galvani
Luca Lopez

In ogni caso, il patrimonio dell'Associazione "LA CASA DI IBRAHIMA Onlus" potrà essere devoluto unicamente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Roma, Firmato per approvazione.

il quale è sul territorio nazionale p.e.



*Carlo Romano
Andrea Pollo*

*Olmo Galassi
per l'ap. l'ap.
Federico Tiboni*

